

2 8999-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Anna Emilia Giordano
Antonio Costantini
Paola Di Nicola Travaglini -Relatrice-
Debora Tripicciono

Sent. n.sez. 681
C.C. - 21/06/2022
R.G.N. 11562/22

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento
nel procedimento a carico di (omissis) , nato il 26/07/1961 a Trento

avverso la sentenza del 12/11/2021 del Tribunale di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a (omissis) la pena di 30 giorni di reclusione ed euro 140 di multa per omesso mantenimento della

figlia minorene, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in continuazione con la sentenza del Tribunale di Trento del 5 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 20 aprile 2018, per il medesimo delitto.

2. Con tre motivi di ricorso il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo censura l'assenza del previo accordo tra le parti sulla pena da applicare, ritenendo nullo quello intervenuto nell'udienza svolta in assenza dell'imputato, perché proveniente da sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia a cui (omissis) aveva rilasciato la procura speciale, privo del relativo potere stante l'assenza di delega, con richiamo del principio enunciato nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 17381 del 2011.

2.2. Con il secondo motivo censura l'assenza di corrispondenza tra la richiesta di pena, che includeva la recidiva contestata, e la sentenza che l'aveva esclusa.

2.3. Con il terzo motivo rileva la determinazione di pena illegale per la ritenuta continuazione, in quanto il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per come contestato con imputazione aperta, è un reato permanente che si consuma fino alla data della sentenza di primo grado, cosicché il giudice non poteva aumentare la pena ex art. 81 cod. pen., ma avrebbe dovuto unificare tutti i comportamenti illeciti posti in essere dallo (omissis) sino alla pronuncia, verificando la congruità della pena proposta. A questo riguardo, il Procuratore generale sottolinea che l'imputato aveva riportato già due condanne per il medesimo reato, una per il periodo tra il 12 aprile 2012 ed il 29 gennaio 2016, una per il periodo tra il settembre 2014 e il 21 gennaio 2017, tanto da avere omesso il mantenimento della figlia minorene per 58 mesi senza soluzione di continuità.

Inoltre, ad avviso del ricorrente non doveva essere applicata la riduzione per il rito in quanto il giudizio era stato celebrato con rito ordinario.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. In via preliminare è necessario ricostruire gli accadimenti processuali che hanno condotto alla pronuncia della sentenza impugnata.

Dall'esame degli atti del fascicolo, avvenuto in ragione della natura della doglianza, risulta che l'imputato aveva nominato l'avvocato (omissis) proprio difensore di fiducia e procuratore speciale per una serie di attività, compresa quella di concordare la pena ex art. 444 cod. proc. pen., senza facoltà di subdelega, e di nominare sostituti processuali ex art. 102 cod. proc. pen.

In assenza di (omissis), all'udienza del 12 novembre 2021, l'avvocata Pichsystem aveva depositato nomina a sostituta processuale del difensore di fiducia, in cui le erano conferiti "i poteri e le facoltà di legge per l'espletamento degli incumbenti compreso quello di presentare istanza di patteggiamento". Dal fascicolo non risulta che il *dominus*, avvocato (omissis), avesse quantificato la pena oggetto dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. che, stante il contenuto del verbale, è stata determinata personalmente in udienza dalla sostituta.

3. Costituisce principio consolidato di questa Corte che l'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il Pubblico ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per *l'intuitu personae* ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p. che è mero *nuncius* (Sez. 1, n. 43045 del 25 settembre 2012, Salamone, Rv. 253785, principio da ultimo ribadito, con riferimento al concordato in appello, che richiama i principi relativi al patteggiamento, da Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983).

Nel caso di specie, invece, si è proceduto al patteggiamento in base alla richiesta proveniente da soggetto non abilitato in quanto dagli atti del processo risulta che l'avvocata (omissis), assente (omissis), ha formulato autonomamente l'istanza ex art. 444 cod. proc. pen., riportata a verbale e recepita nella sentenza impugnata, senza procura speciale e quale mera sostituta processuale (Sez. 2, n. 17381 del 06/04/2011, Basile, Rv. 250073).


4. Ritenuti assorbiti gli altri motivi di ricorso, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, perché privo di un valido accordo sottostante.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.

Così deciso il 21 giugno 2022

La Consigliera estensora
Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

